

## XLII.

## TORNATA DEL 17 MAGGIO 1905

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — Segue la discussione del disegno di legge: « *Provvedimenti per l'esercizio della caccia* » (N. 27 A) — Si approvano gli articoli dal 5 al 15, dopo osservazioni e proposte fatte dai senatori Todaro, Barracco Roberto, Parpaglia, Ginori, Di Camporeale, Di Sambuy, Levi, Figoli Des Geneys, D'Antona, Niccolini, Tassi, Codronchi, Lanzara, Vischi, Melodia, Corsini e Carta-Mameli, ai quali rispondono il senatore Colonna Fabrizio, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Si rinvia il seguito della discussione alla tornata successiva.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« *Provvedimenti per l'esercizio della caccia* »  
(N. 27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « *Provvedimenti per l'esercizio della caccia* ».

Come ricorderà il Senato, ieri si rinviò all'Ufficio centrale l'art. 5. Do ora lettura del nuovo testo dell'articolo modificato.

Art. 5.

La caccia ai volatili è permessa:

agli uccelli stanziani, dal 15 agosto al 31 dicembre;

agli uccelli migratori, dal 15 agosto al 15 marzo;

agli uccelli di ripa, dal 15 agosto al 15 aprile.

In una zona non maggiore di un chilometro dalla spiaggia del mare è consentita la caccia alle quaglie, col fucile, dal 15 aprile al 15 maggio.

La caccia ai quadrupedi è permessa:

al camoscio, dal 15 agosto al 30 novembre;  
alla lepre ed al coniglio, dal 1° settembre al 31 dicembre;

ai cinghiali, cervi, caprioli, daini, fatta eccezione per quella a cavallo che potrà esercitarsi in terreni aperti fino al 31 marzo, dal 1° novembre al 31 gennaio.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, udita la Commissione permanente di cui all'art. 27 potrà anticipare, per circostanze speciali, l'epoca d'apertura di caccia agli uccelli migratori per un tempo non superiore ai 15 giorni.

Il tiro a volo è permesso soltanto al piccione.

Se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

PRESIDENTE. Veniamo ora all'art. 6.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Prima di passare alla discussione dell'art. 6, mi corre l'obbligo di ricordare che ieri, al termine della seduta, fu osservato dai senatori Carta-Mameli e Ginori che fra le proibizioni di caccia, era sfuggita quella al muflone. L'Ufficio centrale propone la seguente aggiunta: « È vietata la caccia al muflone ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa aggiunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Passeremo all'art. 6 che rileggo:

PERMESSI A SCOPO SCIENTIFICO.

Art. 6.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può, nell'interesse della scienza, concedere di cacciare, e, quando occorra per studi speciali, di raccogliere nidi durante il periodo di divieto, sotto l'osservanza di speciali disposizioni, quante volte tali permessi siano richiesti dai direttori dei Musei zoologici annessi agli Istituti superiori per essi o per un loro rappresentante, ad esclusivo loro uso, e risulti comprovato che l'esercizio della facoltà medesima non possa ad altro scopo rivolgersi.

Non potrà essere accordato più di un permesso per ogni Museo, e la concessione ne sarà fatta sotto la personale responsabilità del direttore di questo.

TODARÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARÒ. Questo articolo porta un cappello pomposo *Permessi a scopo scientifico*; ma poi, mentre nella prima parte pare si vogliano accordare questi permessi, essi si tolgono con la seconda parte dell'articolo. Si toglie con una mano ciò che si dà con l'altra: la seconda parte dell'articolo è combinato in maniera che i detti permessi non si possono accordare alle persone che si occupano di scienza, ma soltanto ai direttori dei musei, nel caso che venga loro vaghezza d'imbalsamare qualche uccello raro.

Infatti, dopo che l'articolo dice in principio che a scopo scientifico la Commissione permanente, secondo la dizione ministeriale, o il mi-

nistro d'agricoltura, industria e commercio, secondo l'Ufficio centrale, nel periodo del divieto può accordare il permesso di esercitare la caccia degli uccelli o prendervi qualche nido, aggiunge subito: *sotto speciali condizioni* e quando sarà richiesto da un direttore di Museo zoologico, il quale se anche lo chiede per altri resta sempre egli responsabile!

Dunque se io voglio occuparmi a studiare lo sviluppo degli uccelli, o mi prende vaghezza di indagare le varie funzioni loro, o fare lo studio dei parassiti che contengono e che trasmettono o gli insetti nocivi o benefici all'agricoltura, de' quali si nutrono e quindi distruggono, non posso farlo senza il beneplacito del direttore del Museo zoologico? E se questi mi risponde che non intende assumere la responsabilità per me, come farò per proseguire i miei studi?

Ma io non parlo per me solo, parlo per tutti gli altri professori, e per tutti coloro che, pure non avendo veste accademica di sorta, studiano gli uccelli per concorrere alla soluzione di qualche problema scientifico.

Volete voi impedire a costoro lo studio di questi animali, che poi ridonta a vantaggio della stessa agricoltura? Sarebbe il colmo dell'intolleranza.

Io credo che la prima parte di questo articolo sia sufficiente per impedire qualunque abuso, lasciando al tempo stesso libera la ricerca scientifica.

Se poi l'esperienza dimostrerà qualche inconveniente siete sempre in tempo a correggerlo per regolamento; ma non impedita la libertà della scienza, e non fate una disposizione per legge, che nello stesso articolo togliete con una mano ciò che avete dato con l'altra.

Il difetto di questo disegno di legge, che io noto in questo articolo, ripete il vizio che è quello di entrare nei minuti particolari. È un regolamento, non è una legge il disegno che stiamo discutendo; e per tale vizii, se questo disegno verrà approvato dal Senato, non passerà nell'altro ramo del Parlamento. Ma dato che arrivi in porto, troverete poi una grande difficoltà nell'applicazione; poichè in un paese come il nostro, che ha una grande estensione in larghezza, per la diversità del clima e della natura diversa del suolo con una grande varietà nella sua costituzione geologica, e quindi

con un clima diverso, con interessi e costumanze varie, ciò che riesce utile, applicabile in una contrada, è di danno o non è applicabile in un'altra. Ciò che voi volete stabilire per legge, dovrà fare oggetto del regolamento. Per legge bastavano pochi articoli, i quali devono mirare ad impedire la distruzione degli uccelli. A questo scopo bastava impedire la caccia con le reti nei valichi Appennini, dove con la caccia che si fa con la rete, non scappa nessuno degli uccelli che ritornano dal nord, dei quali si fa una vera strage.

Ma a parte queste considerazioni, io ora parlo in nome della libertà della scienza; perchè non sia impedito a chiunque, professore o non professore, che si voglia occupare di un problema scientifico, di fare degli studi necessari. Per tali studi, stiatene certi che nè la propagazione degli uccelli, nè l'agricoltura avranno da risentire il minimo danno. Io credo che queste mie poche osservazioni basteranno a convincere il ministro e l'Ufficio centrale che sarà necessario di sopprimere tutta la parte dell'art. 6 che suona un impedimento alla ricerca scientifica.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non vorrei che con l'onor. Todaro si rientrasse oggi nella discussione generale; ad ogni modo è mio dovere rispondergli. Non dica che questa è una legge-regolamento; mi usi in ogni caso la cortesia di confrontarla prima con tutte quelle che vigono nei paesi più civili, ed anche con le 7 od 8 leggi che vigono *infelicitamente* nel Regno d'Italia, e mi noti quali sono le disposizioni regolamentari che il mio testo contiene. Le leverò volentieri dalla legge, ma mi pare di aver posto in essa in sintesi, quanto più si poteva, le norme generali, appunto per poter corrispondere con la legge, e senza l'arbitrio del ministro, alle varie condizioni geografiche delle provincie italiane. Anche la Commissione parmi sia venuta in questo avviso ed ha seguito l'intento mio senza mai specializzar norme vere di regolamento.

Quanto alla disposizione criticata dal senatore Todaro, io sono d'accordo con lui per modificare questo articolo, perchè, come lui, sono amante della libertà della scienza. Soltanto prego il Senato di voler provvedere affinché

non siano ... troppo numerosi i dilettanti scientifici, che in nome della scienza vanno a caccia come gli altri.

Non vuole il senatore Todaro che sia stabilito di chiedere il permesso a mezzo dei direttori dei Musei? Credo che non sarebbe un gran male. Come i professori di Università, per richiedere i libri che occorrono ai loro studi dalle diverse biblioteche d'Italia, devono mandare le richieste a mezzo del rettore dell'Università, così non sarebbe un'esagerata pretesa il passare per la via dei direttori dei Musei. All'onor. Todaro non sembra giusto questo? Ed allora io consento con lui nell'abolire questa speciale cautela, favoriamo pure gli scienziati, certe non sarà male. Così ho fatto con altri onorevoli senatori che mi hanno onorato di proposte e di emendamenti, perchè desidero dare la massima prova di deferenza ai consigli tutti che mi vengono dal Senato del Regno, e tutto subordinare al desiderio di aver una buona e pratica legge.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Ringrazio l'onor. ministro in nome della libertà della scienza. Una persona di un ingegno così eletto, come quella del ministro, non poteva alla minima osservazione, non riconoscere la verità di quanto ho detto.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di presentare il suo emendamento.

TODARO. L'emendamento consiste nel togliere la seconda parte di quest'articolo, lasciando solamente quella così concepita:

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio può nell'interesse della scienza concedere di cacciare, e quando occorra per studi speciali di raccogliere nidi durante il periodo di divieto ».

Credete voi che per qualche nido che vanno a cogliere i ragazzi o che si raccolgano a scopo scientifico si distruggano gli uccelli? No certo; gli uccelli si distruggono mediante le reti. Del resto, se il signor ministro trova opportuno di aggiungere qualche cosa, lo faccia nel regolamento, ma io sono di avviso che basta questo: ripeto non sono le raccolte che si fanno nell'interesse della scienza quelle che distruggono la selvaggina, quindi io propongo che l'art. 6 finisca al punto in cui ho letto io.

RAVA, *ministro dell'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io pregherei l'onor. Todaro di voler aggiungere un'altra mezza riga a quello che egli salva dell'articolo ministeriale e cioè: « sotto l'osservanza di speciali disposizioni », altrimenti io non avrei più facoltà di regolare questo servizio.

TODARO. Accetto questa aggiunta.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A consolazione dell'onor. Todaro e degli altri degni rappresentanti della scienza aggiungerò di più che i permessi per questo genere di caccia *saranno esenti da tassa*, e con questo mi pare di essere favorevole alla indagine scientifica e al pensiero che muove gli studiosi.

TODARO. Io ringrazio l'onor. ministro di questa concessione accordata.

PRESIDENTE. Secondo le modificazioni proposte e accettate dall'onor. ministro, l'art. 6 verrebbe concepito in questi termini che rileggo:

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio può, nell'interesse della scienza, concedere di cacciare, e, quando occorra per studi speciali, di raccogliere nidi durante il periodo di divieto sotto l'osservanza di speciali disposizioni.

« I permessi a scopo scientifico saranno esenti da tassa ».

Coloro che intendono di approvare l'art. 6 nel testo che ho letto sono pregati di alzarsi. (Approvato).

PERMESSI DI CACCIA AGLI ANIMALI FEROCI O NOCIVI.

Art. 7.

I prefetti, nell'interesse della pubblica sicurezza, della preservazione degli animali domestici e dell'agricoltura, hanno facoltà di accordare in ogni tempo permessi speciali per la caccia degli animali feroci o nocivi indicati nella tabella B, stabilendone i modi ed i luoghi, secondo le norme che saranno indicate nel regolamento o che potranno indicarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

### TABELLA B

prevista dagli articoli 4 e 7 del disegno di legge  
in sostituzione di quella della Commissione Reale.

#### Uccelli:

Aquile (*Aquila Chrysaëtus*, *A. clanga*, *A. pomarina*,  
*Nisaëtus fasciatus*, *Haliaëtus albicilla*).  
Astore (*Astur palumbarius*).  
Cormorano o Marangone (*Phalacrocorax carbo*).  
Corvo (*Corvus frugilegus*).  
Falco (*Falco peregrinus*, *Pandion Haliaëtus*).  
Gufo, Gufo reale (*Bubo maximus*).  
Smerghi (*Mergus Merganser*, *Mergus serrator*, *Mergellus albellus*).  
Sparviere (*Accipiter nisus*).

#### Mammiferi:

Cinghiale (*Sus Aper*). (1)  
Donnola (*Mustela vulgaris*).  
Faina (*Martes foina*).  
Gatto selvatico (*Felis catus*).  
Lince (*Felis linx*).  
Lontra (*Lutra vulgaris*).  
Lupo (*Canis lupus*).  
Martora (*Martes abietum*).  
Orso (*Ursus arctos*).  
Puzzola (*Foetorius putorius*).  
Tasso (*Meles taxus*).  
Volpe (*Vulpes alopec*).

(1) Aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. In quest'art. 7 è citata la tabella B. Ora in questa tabella, che riguarda i quadrupedi feroci o nocivi, è stato messo (ve l'ho messo io e confesso il mio peccato) il cinghiale. Ora, questa aggiunta è stata criticata, perchè per animale nocivo, nel vero senso della parola, s'intende quello che è dannoso all'uomo ed agli altri animali.

Il cinghiale non è dannoso nè all'uomo nè agli animali, è nocivo all'agricoltura; perchè quando si trova allo stato selvaggio in vicinanza di campi di frumento, è attratto in quelle località, ed un branco di cinghiali devasta ettari di seminagione. Perciò io credo che si potrebbe toglierlo dalla tabella B, perchè, come ho detto, non è un animale feroce nè nocivo nel vero senso della parola. Si potrebbe però aggiungere una disposizione all'art. 7 e proporrei anche di aggiungervi un altro animale che con molta più ragione non si può certamente mettere tra i feroci e sarebbe il coniglio (*ilarità*).

Sarebbe ridicolo mettere il coniglio tra gli animali feroci nocivi. Però il coniglio prolifica, si moltiplica in una maniera straordinaria, e vi sono dei momenti nei quali diventa veramente dannosissimo all'agricoltura. Perciò se il Senato consente proporrei questa aggiunta all'art. 7.

Ove dice: « I prefetti, nell'interesse della pubblica sicurezza, della preservazione degli animali domestici e dell'agricoltura, hanno facoltà di accordare in ogni tempo permessi speciali per la caccia » direi « per la uccisione degli animali feroci e nocivi », perchè altro è organizzare delle caccie apposta, eppoi in fine del comma dove è detto: « indicarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio » aggiungere: « I prefetti nell'interesse dell'agricoltura potranno in tempo di divieto di caccia autorizzare l'uccisione di cinghiali o conigli nei luoghi ove risulti che danneggino i raccolti ». Il signor ministro accetta questa proposta?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io accetto l'emendamento del signor relatore; solamente lo pregherei di non

sostituire « uccisione » ma lasciare la parola « caccia » senza fare disquisizioni filologiche. Credo che la parola « caccia » corrisponda perfettamente a quello che si vuol dire e non vorrei turbare l'economia della legge col sostituire ad una parola che ha uso generale negli articoli questa di « uccisione » nel caso speciale; perchè è caccia in qualunque modo sia fatta. Evitiamo le ambigue interpretazioni.

COLONNA F., *relatore*. Allora ritiro la parola « uccisione ».

BARRACCO ROBERTO. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO R. Veramente mi rincresce di non poter consentire a quanto la Commissione propone in questo articolo riguardo ai cignali. Dal momento che c'è un articolo in questa legge che chiude la caccia al cignale al 31 gennaio, vuol dire che si intende di preservare questi animali dalla distruzione nel tempo in cui avviene la proliferazione. Come questo si possa concordare poi col dichiararli animali nocivi, sia nella tabella, sia nell'articolo, veramente non lo so intendere...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non è più dichiarato animale nocivo.

BARRACCO R... Dico sia nella tabella, sia in questo articolo dove se ne autorizza l'uccisione, e mi pare che sia la stessa cosa. Il significato di animale nocivo se si dovesse estendere anche agli animali che non sono nocivi all'uomo e agli animali domestici, non si estenderebbe solo al cignale, anzi credo che non ve ne sia uno dei quadrupedi che sia utile all'agricoltura; non la lepre innocente, perchè mangia in campi seminati, non per la stessa ragione il capriolo, non soprattutto il daino, il quale distrugge giorno e notte i seminati e i getti nuovi delle piante, ed è quindi molto nocivo al bosco. Atteniamoci quindi al significato che è stato sempre dato alla parola nocivi, nella quale non sono compresi quelli nocivi all'agricoltura e all'igiene, ma unicamente quelli nocivi all'uomo ed agli animali domestici.

Il cinghiale oltre di ciò, è un animale molto facile a distruggere. Chi non l'ha in riserva, lo distrugge facilmente in tempo di caccia lecita, e chi l'ha in riserva ne subisce i danni; credo poi che i danni non siano tanti come si dice. Il cinghiale non esiste nei paesi dove

l'agricoltura è intensiva, esiste nelle proprietà molte vaste e poco coltivate, ed in quelle il danno è lieve. Speriamo che questi terreni divengano anch'essi molto coltivati, e il cinghiale sparirà da sè. In Lombardia e in altre parti d'Italia, non per forza di una legge, ma per necessità di cose alle quali bisogna pur dare una certa importanza, è scomparso. Io sono dell'avviso che fino a che la caccia al cinghiale esiste, ed è contemplata dalla legge, il cinghiale non si può considerare come animale nocivo, includendolo nella tabella, od autorizzandone altrimenti la distruzione, che per me sono cose equivalenti.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. La proposta di distruggere il cinghiale veniva fatta nell'intendimento di preservare l'agricoltura dai danni che arreca. Io credo benissimo che non possiamo stabilire che si debba distruggere il cinghiale perchè non è bestia nociva nel vero senso della parola, ma se ne può accordare la facoltà in determinati casi e condizioni.

Vi sono dei paesi nei quali non può arrecar danno, ed in quei paesi la facoltà non si consente: là dove invece arreca danno: dove nè tutto è incolto, nè tutto è coltivato, il cinghiale si annida nella parte non coltivata e boschiva e danneggia i seminati, e in questo caso il prefetto si varrà della facoltà concessa dalla legge. Se il concetto della legge fosse assoluto, che assolutamente il cinghiale si deve distruggere, tale divieto non sarebbe accettabile; ma quando si tratta di facoltà che sarà usata con tutte quelle diligenze possibili nell'interesse dell'agricoltura, cioè soltanto quando sia imposto di poter distruggere quest'animale, allora solo si potrà accordare.

Io appoggio quindi la proposta della Commissione e del ministro.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Ringrazio il senatore Parpaglia di avere appoggiato la proposta che mi sono permesso di fare, e nello stesso tempo mi dispiace moltissimo di non potere essere d'accordo col senatore Barracco, distintissimo cacciatore; ma quello che ho detto mi è suggerito dalla pratica, da quello che ho veduto coi miei occhi.

Un nostro collega, il quale ha una bellissima riserva di cignali e caprioli, il senatore Guglielmi, ne riceve un danno enorme, e lui stesso è stato nell'incertezza di domandare al prefetto di Roma il permesso di poterne fare uccidere qualcheduno, in tempo di divieto di caccia, perchè danneggiavano molto le sue sementi ed anche quelle dei vicini. Egli, rispettoso alle leggi, terminata la caccia del cingiale, non ne ha fatto uccidere e non ne farebbe uccidere senza domandare questo permesso al prefetto.

Altro esempio: Casa Torlonia a Canino e Musignano, ha macchie dove vi sono questi cignali: ebbene, per non avere una di quelle solite mezze rivoluzioni contadine, che tanto spesso succedono in questi nostri paesi, ha dovuto pregare che gli si desse il permesso di ammazzare cinghiali anche durante l'epoca del divieto, perchè danneggiavano i campi di grano.

Il gran cacciatore di S. M. mi ha scritto citando l'esempio di quello che accade in Sardegna, dove i seminati delle piane ricevono moltissimi danni da questi cignali allo stato assolutamente selvaggio. Dunque dall'esperienza che ho, da quello che mi hanno detto, e che ho visto sono venuto a fare questa proposta che raccomando al Senato.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Vorrei unirmi ancora io alle parole del relatore per pregare l'onor. senatore Barracco di non insistere nel suo emendamento.

Io non credo che l'economia della legge sia ferita come egli dubita.

Il sistema della proibizione per la caccia al cingiale è compreso nell'articolo precedente. Qui si tratta dell'interesse dell'agricoltura e solo dei casi speciali in cui i cignali danneggino i terreni. Si lascia facoltà al prefetto in questo caso singolare di provvedere. È provvedimento di urgenza e di tutela, ed a me pare che sia di interesse generale, ma da applicarsi solo al bisogno e sia bene metterlo nella legge. La norma generale per la caccia al cingiale è fissata nell'articolo precedente.

Io ho fatto studiare l'elenco degli animali nocivi dal prof. Giglioli, eminente scienziato, perchè è un problema che interessa i naturalisti, e dopo molti tentativi si è formulata la



tabella che sta davanti del Senato, nel *testo* del Ministero.

Sono contento che il cignale sia stato levato dalla tabella della Commissione, tornando alla mia proposta.

BARRACCO R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARRACCO R. Lascio considerare tutte le conseguenze che deriveranno dall'applicazione della legge per questo fatto.

Le legge proibisce la vendita degli animali e uccelli in tempo di divieto. Come si regolerà quando si troverà al mercato un cinghiale in tempo di divieto? È stato ucciso col permesso o senza? Questo permesso dovrà accompagnare il cadavere di questa bestia fino al mercato, fino all'albergo, fino al caffè?

Io in questo vedo una certa complicazione, e so che le complicazioni conducono di conseguenza od alla poca esecuzione della legge, o ad andare al di là di quello che la legge intende di ottenere. Del resto, detto ciò, non insisto nella mia proposta.

RAVA, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'onor. Barracco del suo cortese consentimento. Ho sentito le parole sue che hanno molta autorità: il cinghiale scompare. Nell'Emilia è scomparso. Esiste, se non erro, in poche provincie, del centro e del Mezzogiorno e in Sardegna, ed i prefetti nel dare il permesso provvederanno con norme chiare e precise. Coloro che domandano il permesso faranno poi qualche sacrificio, rinunciando alla vendita. Lo scopo principale che qui ci prefiggiamo è di tutelare l'agricoltura, e non è affatto quello di consentire la caccia o la vendita in tempo di divieto.

Il barone Barracco sarà tranquillo maggiormente dopo queste mie spiegazioni.

GINORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINORI. Domando al relatore se ha provveduto a impedire un mezzo di distruzione abbastanza usato nella Maremma per il cinghiale. Parlo dei fucili tesi nelle macchie.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Ciò è stato già messo ieri nella legge.

GINORI. E le penalità?

COLONNA F., *relatore*. Aspetti che venga l'articolo delle penalità e vedrà le disposizioni relative al fucile a scrocco.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Poichè è terminata, pare, la discussione riguardo ai cinghiali, mi permetterei di fare una proposta per una bestia molto più piccola, ma in certi casi credo più nociva del cinghiale; si tratta dei passerieri.

Io vorrei che fossero messi nella tabella B...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questo è già stato votato ieri...

DI CAMPOREALE. Comprendendo i passerieri nella tabella, i prefetti possono autorizzarne la distruzione. Ci sono contrade in cui i passerieri sono una vera calamità e fanno un vero e grosso danno all'agricoltura.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Alla questione a cui si riferisce il senatore Di Camporeale, è stato già provveduto coll'art. 4, ove è detto: «ove se ne faccia regolare richiesta a mezzo dei sindaci nei luoghi ove i passerieri facendosi troppo numerosi recassero danno all'agricoltura, il prefetto potrà consentire la presa dei piccoli nidi» ecc. Il suo desiderio era stato quindi prevenuto.

PRESIDENTE. Se nessun altro fa opposizione rileggo l'art. 7 con le aggiunte e le modificazioni testè fatte.

PERMESSI DI CACCIA AGLI ANIMALI FEROCI  
O NOCIVI.

Art. 7.

I prefetti, nell'interesse della pubblica sicurezza, della preservazione degli animali domestici e dell'agricoltura, hanno facoltà di accordare in ogni tempo permessi speciali per la caccia degli animali feroci o nocivi indicati nella tabella B, stabilendone i modi ed i luoghi, secondo le norme che saranno indicate nel regolamento o che potranno indicarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

I prefetti, nell'interesse dell'agricoltura po-

tranno in tempo di divieto di caccia autorizzare l'uccisione di cinghiali e conigli nei luoghi ove risulti che danneggiano i raccolti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### COMMERCIO DI SELVAGGINA.

##### Art. 8.

È vietato in ogni tempo di vendere e comprare, di portare attorno e di esporre in qualsiasi modo e luogo pubblico uova ed uccelli di nido di qualsiasi specie non compresa nella tabella B, e i piccoli dei quadrupedi selvaggi, non compresi nella tabella stessa.

Il trasporto ed il commercio e la compra della selvaggina sono permessi soltanto durante il tempo della relativa licenza e fino a tutto il settimo giorno della scadenza del relativo termine. Sono vietati in ogni tempo per la selvaggina presa con modi non consentiti dalla legge.

In tempo di divieto per l'importazione della selvaggina da luoghi dove ne è permessa la caccia, occorre che la selvaggina sia accompagnata da certificato autentico di provenienza.

Per la selvaggina conservata nei magazzini frigoriferi o in scatole o con altri mezzi, si dovrà stabilire che essa fu presa in tempo di caccia permessa, con le norme che verranno indicate dal regolamento e dalla Commissione permanente.

PRESIDENTE. A quest'articolo vi è un emendamento dell'onor. Bettoni, il quale propone di togliere il secondo capoverso.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. L'emendamento dell'onor. Bettoni non lo potrei accettare; ma non essendo presente, non so se intenda di ritirarlo. D'accordo col signor ministro invece propongo tre piccole modificazioni di forma all'art. 8. Prima, dopo la parola *uova*, bisognerebbe mettere *di selvaggina*, e poi, al secondo comma, alle parole: « il tempo della relativa licenza », sostituire: *nel tempo in cui l'esercizio della caccia è permesso*. E all'ultimo, invece di mettere Commissione permanente, per coordinarlo con tutti gli altri articoli, bisognerebbe dire:

« dal ministro di agricoltura, industria e commercio ».

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Desidererei dall'onorevole relatore, che è tanto cortese, due spiegazioni sui due ultimi capoversi di quest'articolo.

Sappiamo tutti che ora in tempo di caccia proibita si sequestra sui mercati la cacciagione e non la si può assolutamente vendere; la qual cosa io ho sempre giudicata sovranamente ingiusta, poichè vi sono paesi, e ce lo ricordava ieri il Relatore, nei quali la caccia è permessa tutto l'anno.

E però quando era dimostrato che questa selvaggina veniva dai paesi nei quali era legittimamente consentita la caccia, non so veramente come se ne potesse proibire la vendita. Si arrivava perfino al punto di sequestrare alla ferrovia della selvaggina proveniente dall'estero, all'indirizzo di privati. Mi allieto di veder cessare un tale arbitrio.

Resta dunque bene stabilito, e sarò grato mi si confermi, che il capoverso terzo di questo articolo consente coll'applicazione di questa legge che in tutte le stagioni possa essere venduta e possa essere trasportata dalla ferrovia, senza timori di sequestri, la selvaggina munita del certificato autentico della sua provenienza.

Affermato questo primo punto vengo alla seconda osservazione. È detto nell'articolo che: per la selvaggina conservata nei magazzini frigoriferi ed in scatola, si dovrà provare che essa fu presa in tempo di caccia, ecc.

Ora tutti sanno che la selvaggina in scatole è cacciagione preparata dall'industria commerciale. Non è cacciagione fresca.

Vorrei una delucidazione non solo, ma una espressione più chiara. Io credo che si dovrebbe togliere la parola *in scatole*, perchè non si può pretendere dichiarazioni e certificati d'origine per un commercio che non riguarda la selvaggina fresca.

Le scatole vengono da grandi case industriali che ne fanno commercio internazionale e possono essere merce di dieci anni, se preparata così bene da potersi conservare a lungo. Ora, togliendo la parola *in scatole*, e coll'aggiungere a *selvaggina* la parola *fresca* — conservata nei magazzini frigoriferi o con altri mezzi — si



avranno tutte le garanzie richieste da questa legge.

E conchiudo le mie raccomandazioni. Per la prima sia ben chiarito che da ora in poi col certificato di provenienza non vi saranno più impedimenti alla vendita e al ricevimento di selvaggina proveniente da luoghi ove la caccia è permessa.

Colla seconda invoco che la parola *in scatole* abbia a scomparire per non portare un grave disturbo ad una ben nota ed importantissima industria commerciale.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Io credo che per chiarire meglio il concetto di questo terzo comma si potrebbe dire (perchè il comma vuol dire precisamente quel che ha detto il senatore Di Sambuy), che la selvaggina, in tempo di divieto, se viene da paesi dove è lecita la caccia, basta che abbia il certificato di provenienza. Si potrebbe dunque aggiungere queste parole: « in tempo di divieto per l'importazione e vendita della selvaggina da luoghi dove è permessa la caccia, occorre che sia accompagnata dal certificato autentico di provenienza ». Mi pare che così sia ben chiaro.

PRESIDENTE. Accetta il senatore Di Sambuy?

DI SAMBUY. Accetto questa modificazione, perchè viene sempre più a chiarire quanto io domandavo.

COLONNA F., *relatore*. Allora si dirà: « in tempo di divieto per l'importazione della selvaggina da luoghi dove non è permessa la caccia » ecc. E poi per l'ultima parte, dove è detto: « per la selvaggina conservata nei magazzini frigoriferi, o in scatole o con altri mezzi ». D'accordo col signor ministro non abbiamo trovato difficoltà a togliere la parola « scatola ».

LEVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI. Nel mentre mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Sambuy intorno al primo ed al secondo capoverso, vorrei modificato il capoverso secondo, perchè a parer mio la dicitura n'è involuta. Per questa ragione, certo, l'onor. Di Sambuy ha fatto la sua osservazione.

Venendo all'ultima parte dello stesso capo-

verso farei una riserva circa la parola « scatole », perchè si potrebbe credere che non si ritiene parlare soltanto delle scatole che sono nell'industria, ma potrebbe nascere un equivoco perchè per la selvaggina ci sono delle scatole di conservazione momentanea.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come ha detto l'onorevole relatore, io sono d'accordo con l'Ufficio centrale nell'accogliere la modificazione che ha proposto l'onorevole senatore Di Sambuy e togliere la parola « scatole ».

Credo che ciò possa accontentare l'onor. Levi, poichè era acuta la sua osservazione. Qui si tratta del nuovo utile procedimento per conservare la selvaggina, che è quello dei magazzini frigoriferi; si tratta di mettere in commercio selvaggina mantenuta fresca, ma uccisa prima del tempo di caccia proibita.

Levando la parola « scatole », che turba questo concetto, poichè si riferisce a carne preparata, credo che la espressione rimanga esatta e che corrisponda a ciò che si ha di mira con la legge.

LEVI. Mi basta la spiegazione per ora.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, rileggo l'art. 8 con le modificazioni proposte ed accettate.

#### COMMERCIO DI SELVAGGINA.

##### Art. 8.

È vietato in ogni tempo di vendere e comprare, di portare attorno e di esporre in qualsiasi modo e luogo pubblico uova di selvaggina ed uccelli di nido di qualsiasi specie non compresa nella tabella B, e i piccoli dei quadrupedi selvaggi, non compresi nella tabella stessa.

Il trasporto ed il commercio e la compra della selvaggina sono permessi soltanto durante il tempo in cui l'esercizio della caccia è permesso e fino a tutto il settimo giorno dalla scadenza del relativo termine. Sono vietati in ogni tempo per la selvaggina presa con modi non consentiti dalla legge.

In tempo di divieto per l'importazione e vendita della selvaggina da luoghi dove ne è per-

messa la caccia, occorre che la selvaggina sia accompagnata da certificato autentico di provenienza.

Per la selvaggina conservata nei magazzini frigoriferi o con altri mezzi, si dovrà stabilire che essa fu presa in tempo di caccia permessa, con le norme che verranno indicate dal regolamento o dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 9.

Non è lecito d'introdursi per cacciare nel fondo altrui, negli stagni e nei laghi di proprietà privata contro il divieto del possessore; il trasgressore sarà punito con le ammende di cui all'art. 17 della presente legge.

Il divieto è presunto ed esente da tassa di riserva:

a) quando il terreno è chiuso a norma dell'art. 247 del Codice penale con fosse o siepe viva, o stabile riparo;

b) per i terreni piantati a vigna;

c) per i terreni ove esistono vivai di qualunque essenza legnosa;

d) per i terreni seminati e destinati a colture avvicendate, anche nel tempo che corre dal raccolto compiuto alla nuova semina;

e) per i laghi, stagni e valli salse di proprietà privata adibiti alla pesca.

Ogni proprietario potrà dichiarare all'autorità governativa della provincia ov'è sita la sua terra, di voler fare riserva di caccia, di tutto o parte della sua proprietà assoggettandosi al pagamento della relativa tassa di 0.10 per ettaro.

La riserva di caccia è legalmente costituita dopo l'aver adempiuto a quanto è detto nel precedente paragrafo e dopo inserzione nel foglio ufficiale per gli atti della provincia.

Lungo il perimetro della proprietà costituita in riserva di caccia il possessore dovrà apporre di 200 in 200 metri delle scritte dalle quali consti al pubblico il divieto d'introdursi nel fondo.

I comuni aventi proprietà patrimoniali atte a rendersi riserve di caccia, potranno domandare che tali siano dichiarate; saranno esenti dalla tassa di riserva, e dovranno affittare il diritto di caccia.

È permesso il passaggio dei cani sul terreno altrui allorchè perseguitano una selvaggina scovata nel fondo o del loro padrone o di chi non ha fatto divieto di caccia, salvo l'azione civile in caso di danni.

Le riserve di allevamento e di ripopolamento rientreranno nella disposizione di cui alle lettere a), b), c), d), e).

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Su questo articolo siamo d'accordo con la Commissione, tranne per ciò che riguarda la misura della tassa, perchè di questa se ne discuterà alla tabella relativa alle tasse.

FIGOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Desidererei che fosse bene specificato il comma a), il quale dice: « Quando il terreno è chiuso a norma dell'art. 427 del Codice penale, con fosso o siepe viva o stabile riparo », e domando che a siepe viva, si aggiunga « e morta » poichè la siepe morta in maremma ed in molti altri luoghi è la siepe più in uso.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Rispondo all'onor. Figoli che il caso che egli presenta sarebbe contemplato in questa stessa espressione: se un campo è cinto da una siepe viva e una parte di essa è spenta ed è sostituita provvisoriamente da una siepe morta, a nessuno verrebbe in mente di credere che non dovesse egualmente presumersi il divieto di entrare a scopo di caccia.

L'onor. Figoli potrebbe contentarsi di questo, ma poichè ho dichiarato che in tutto ciò che può avere attinenza con la parte tecnica consento negli emendamenti, così ammetto l'espressione da lui proposta.

Quanto al fosso non potrei consentire. La frase è del Codice penale; non cambiamo le parole, perchè troveremo poi qualche contraddizione, e il difetto dell'incertezza, che lamentiamo nel sistema attuale, verrebbe ad entrare con la legge unica. Si contenti della parola che

è quella stessa del Codice. La giurisprudenza su questo punto è già formata.

FIGOLI. Sta bene per il fosso, ma per la siepe morta?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto il suo emendamento.

FIGOLI. Come l'ha accettato il signor ministro non mi soddisfa. Egli ha detto « se la siepe viva fosse interrotta » come si trattasse di una breve estensione, mentre nel fatto si fanno delle siepi morte per dei chilometri. (*Interruzioni*).

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho detto questo unicamente per spiegare il mio concetto; del resto ho già dichiarato di accettare la proposta fatta dal senatore Figoli.

D'ANTONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONA. Finora si è parlato del divieto preveduto alle lettere a), b), c).

Poi vengono le condizioni con cui le riserve private sono costituite.

Io desidererei che alla lettera f) seguisse la lettera g) nella quale si dicesse: il divieto nelle riserve private è stabilito a norma delle prescrizioni seguenti.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. C'è un errore alla lettera f).

BARRACCO R. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO R. Io userei una frase molto più semplice, cioè mi rimetterei al Codice penale e direi: « fondo chiuso a norma del Codice penale ». Spetta al magistrato di vedere quale è chiusura secondo l'art. 427 e quale non lo è; ma non farei nessuna differenza, perchè io credo che si verrebbe a complicare la questione davanti ai Tribunali. La ragione però per cui ho domandato la parola si è per fare una interrogazione all'onorevole ministro.

Della tassa si è detto che si discuterà quando si verrà all'elenco di tutte le tasse; ma con questo si intende assodato il principio che una tassa ci debba essere e se ne discuterà soltanto la misura? oppure la questione rimane impregiudicata?

Siccome io avrei qualche osservazione in genere su questo argomento, non vorrei poi al momento esser messo fuori da una votazione avvenuta ora.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. relatore risponderà al senatore Barracco delle sue osservazioni in ordine alla parte prima dell'articolo.

Sulla seconda parte io debbo dichiarare al senatore Barracco che naturalmente il Senato, come ho detto ieri, ha piena libertà di discutere delle riserve e della tassa per esse, ma che, per parte mia, mi sento impegnato davanti al Senato e davanti ai miei colleghi a sostenere la tassa per le riserve in una misura più alta di dieci centesimi fissati qui. Io dissi al relatore: faccia un passo avanti l'Ufficio centrale, ed anche io farò un passo per incontrarci ed intenderci. Sentiremo il ministro.

Il Senato discuterà liberamente la questione della tassa sulle riserve, ma occorre lasciare libertà di pronunciarsi anche al mio collega delle finanze, il quale ieri era assente per impegni alla Camera, e oggi assisterà alla discussione.

Anch'io fra poco dovrò assentarmi dieci minuti, perchè debbo recarmi alla Camera a votare il bilancio degli esteri. Prego il Senato di volerli scusare: sono doveri di ufficio e di collega.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Debbo rispondere a quanto ha detto il senatore Figoli, il quale domandava che alla lettera a) dell'art. 9 sia messo « siepe viva o morta ».

L'Ufficio centrale nella sua relazione ha scritto parecchio sopra questa questione della chiusura. Il progetto ministeriale riportava la disposizione dell'art. 427 del Codice, alterandola perchè diceva così: « Quando il terreno è chiuso a norma dell'art. 427 del Codice penale con fosso o siepe viva o muro alto almeno due metri senza interruzione ».

Queste parole « muro alto almeno due metri senza interruzione », il legislatore che dettò il Codice penale non si è mai sognato di metterle. Ha lasciato all'arbitrio del proprietario di adottare quel riparo che credeva. Noi dell'Ufficio centrale abbiamo creduto che non fosse bene stare a precisare quale dovesse essere lo « stabile riparo »: e nella relazione abbiamo detto che lo *stabile riparo* poteva essere perfettamente o un muro alto due metri, o formato da

una siepe morta, o da una rete metallica. Abbiamo perciò creduto che fosse molto più prudente e liberale di lasciare la dizione vaga che si legge nel Codice penale e non stare a mettere tassativamente quale dovesse essere questo riparo; lasciando poi nei casi particolari il giudizio al magistrato.

FIGOLI. Ma avvengono contestazioni.

COLONNA F., *relatore*. Creda, onor. Figoli, in nessuna materia legislativa si può raggiungere la perfezione; in questa materia di caccia poi è assolutamente impossibile.

FIGOLI. Dal momento che si fa una legge si potrebbe mettere senz'altro la parola « siepe » come ha detto l'onor. ministro.

COLONNA F., *relatore*. Allora si dovrebbe cambiare la dizione dell'articolo.

Alla seconda parte di quest'articolo il senatore D'Antona rileva che non vi è il divieto. Gli faccio osservare che nell'art. 16, il quale tratta delle punizioni, dove è detto: « i contravventori alle disposizioni del *a, b, c, d, e* », ecc., il relatore riconoscendo giusta l'osservazione e che, non ci sarebbe sanzione penale per i contravventori ha già preparato un comma da aggiungere.

D'ANTONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'ANTONA. Nel progetto vi sono due articoli: uno che stabilisce i divieti e l'altro le ammende. Che difficoltà trova il relatore ad aggiungere che « il divieto s'intende esteso alle riserve private costituite secondo le norme come qui appresso »?

GINORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINORI. Io pregherei l'onor. relatore di voler consentire la radiazione delle parole che si riferiscono al Codice penale. Una volta che noi formiamo un progetto di legge completo di per sé, e tanto è vero che in questo progetto di legge non si parla mai nemmeno dell'art. 712 del Codice civile che potrebbe esser citato molto meglio a proposito nel progetto di legge stesso, mi pare che la citazione del Codice penale in questo punto non faccia che aumentare la confusione.

Voci. È vero...

GINORI. Mi piace che dei giureconsulti insigni siano d'accordo con me in questo parere. Io sarei d'avviso che questa citazione del Co-

dice penale fosse tolta e piuttosto si sia chiari in quell'elenco che vien fatto dei vari sistemi di chiusura all'effetto delle riserve.

FIGOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Io insisto sulla mia proposta, di mettere la parola « siepi » e qualora il relatore non l'accettasse mi rincrescerebbe, ma insisto; anzi si potrebbe anche specificare dicendo fossi o ripari, ecc., ma mi contenterei della parola « siepi ».

NICCOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI. Mi spiace di dover intrattenere ancora per un istante il Senato su questo articolo, ma, prendendo atto delle parole molto opportunamente dette dal collega senatore Ginori, il quale chiedeva che si fosse molto chiari sulla questione del riparo, mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sopra una questione che mi sembra di non lieve importanza. Parlerò per quel che riguarda la nostra regione. Noi abbiamo, ad esempio, le vie provinciali e comunali che tagliano le nostre bandite, che pure avranno diritto di essere rispettate. Se accettiamo nella legge che si debba intendere per riparo la « siepe viva » non può andare, onorevoli colleghi, perchè si ha un bell'invocare il Codice penale, ma purtroppo sappiamo per esperienza come, in materia di caccia, il Codice penale può essere interpretato dai nostri pretori. Sono quindi concorde pienamente coll'onorevole senatore Figoli, il quale disse: per carità, siamo chiari, e per esser chiari, io insisto perchè sia soppressa la dizione « siepe viva » e si sostituisca con le parole « siepe in genere » o ripari...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'ho già accettato.

NICCOLINI. ...Onorevole ministro, si è parlato finora di siepe o riparo, ma non basta; ed io tengo molto ad insistere per l'aggiunta da me proposta, di siepe o riparo. Aggiungo inoltre che abbiamo sulle strade branchi di capre nomadi, le quali distruggono ogni giorno le siepi vive, ed appunto perchè il Codice non pone riparo alle capre, malgrado si facciano frequenti giudizi, i magistrati il più delle volte hanno dato ragione ai detentori di branchi di capre, i quali continuano così a danneggiare i nostri fondi. A quali espedienti abbiamo dovuto ri-

correre a difesa dei nostri possessi? Noi proprietari siamo stati costretti a sopprimere completamente le siepi vive, che venivano distrutte dal dente della capra, e sostituirle con siepi morte e con altri ripari, per esempio con fili di ferro e colonnini in legno o pietra.

Nè si parli, per le riserve di caccia, di reticolati di ferro, ma ripeto, di siepe morta, o riparo, perchè altrimenti ci troveremmo nell'impossibilità di avere rispettati i nostri fondi. È vero che l'articolo dice: è proibito d'introdursi ai cacciatori nelle vigne; ma, prima di arrivare alle vigne, vi possono essere anche terreni non coltivati nel tempo di caccia, e può darsi benissimo non vi siano sementi, ed allora come impedire il passaggio ai contravventori?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono difese egualmente perchè con la legge non ci si può andare.

NICCOLINI. Sono specificate le proibizioni dall'onorevole ministro, ma, ripeto, è possibilissimo, prima di arrivare alla vigna, attraversare altri terreni che non si trovano nelle condizioni previste, ed io desidero essere chiaro, perchè non si debbono vedere invasi i nostri fondi coll'aiuto della legge. Se non si è chiari, i fondi altrui sarebbero invasi a beneplacito di quelli che vi si vogliono introdurre. Io insisterei perciò ancora una volta perchè si sostituissero le parole « siepi o ripari » alla dizione usata nell'articolo dell'Ufficio centrale.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Si figuri il Senato se io, che sono un grande sostenitore delle riserve, e che le vorrei rese facili, voglio portare ora degli imbarazzi sopra questo argomento. Se ho ben capito non piace questa dizione: « quando il terreno è chiuso a norma dell'art. 427 del Codice penale con fosso o siepe fissa, o stabile riparo ». Se si vuol parlare dell'articolo del Codice penale, bisognerebbe lasciare questa dizione così, perchè non credo che si possa variare la dizione di un articolo del Codice aggiungendo o modificando qualche cosa. Per me sarebbe meglio fare una cosa completamente nuova, e proporrei quindi questa dizione raccomandandola all'accoglienza dell'onor. ministro e dei signori senatori: « Il divieto è presunto, ed esente da tassa di riserva:

« a) per i terreni recinti con fossi, siepe

viva, o morta, o stabili ripari ». Così c'è di tutto. (*Approvazioni*).

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Questo art. 9 è la stazione più dolorosa di quella *Via Crucis* che deve salire l'Ufficio centrale in questa discussione, e quindi mi si permetterà di fare qualche cenno ancora a questo riguardo, benchè, in fatto di criteri generali, abbia già detto qualche cosa quando nella discussione generale ebbi a prendere la parola.

Più che altro vorrei avere dei chiarimenti, non sulla lettera A, la quale già è stata chiarita, ma sulle lettere B e C.

Alla lettera B si dice « per i terreni piantati a vigna » ed a questo riguardo sarebbe bene avere qualche precisione maggiore. Che cosa s'intende precisamente per terreno piantato a vigna, quando sappiamo che in molta parte di terreni che non si possono rigorosamente dire vigne, secondo il concetto agrario, è la coltivazione della vite? Nell'Alta Italia, ad esempio, abbiamo grandissima parte delle nostre pianure, le così dette piane, che sono divise da filari di viti e sono considerate anche come vigne, allorchando appunto sono estese e relativamente fitte, pure essendo in modo principale destinate alla coltura delle granaglie. Se applichiamo la parola « vigna » a tutti i terreni nei quali la vite è coltivata, comprenderanno i colleghi come avremo, od una indeterminatezza eccessiva, oppure un eccessivo rigore proibitivo.

CODRONCHI. Domando la parola.

TASSI. Poichè s'intende di proteggere l'agricoltura, vorrei che, là dove si parla di vigna, vi fosse il divieto presunto fino a quando vi è il raccolto pendente, tempo nel quale si può recar del danno.

Quando il danno non può esser recato, bisogna pure ammettere che si possa entrare nei vigneti. Io so che quando è fatta la vendemmia, è specialmente nelle vigne che si cacciano le starne, principale caccia indigena in tutta quanta l'Alta Italia. Ecco perchè io dico che vorrei una formula che precisasse meglio, e non fosse tale da rendere eccessiva la proibizione.

Riguardo alla lettera C) leggo una definizione, la quale, francamente, per me, forse deficiente di cognizioni speciali, è abbastanza ostica. Si

dice « per i terreni ove esistono vivai di qualunque *essenza legnosa* ». Questa espressione non è abbastanza chiara; vi è dentro tutto e non c'è dentro niente; ma siccome in una legge proibitiva, anzichè applicare lo stretto concetto interpretativo, si può andare all'estensione, vorrei che la dizione fosse un po' più chiara. « *Essenze legnose* » che cosa si è voluto dire? Ecco quel che vorrei fosse specialmente chiarito. Per conto mio, vorrei che si fosse soltanto detto « vivai ».

Andiamo poi alla lettera *D*): « terreni seminati e destinati a cultura avvicendata, ecc. ». Anche a questo riguardo è necessario che vi sia un chiarimento, una spiegazione o una modificazione di dizione. La parola « avvicendata » si presta a diversi modi di interpretazione. Che cosa s'intende per vicenda? La rotazione?

COLONNA F., *relatore*. No.

TASSI. E allora, secondo si ricava dalla relazione, si può dire quando un campo ha una cultura o l'altra, a seconda della vicenda agraria che conduce alla rotazione. E allora, se noi diciamo questo, non è forse eccessivo ciò che qui si dice, per cui addirittura sia impossibile l'addivenire alla caccia libera, dove l'avvicendamento sia normale e funzioni secondo la sana agricoltura consente? Mi pare che si vada al di là, e sia anche questo eccessivo. Data questa formula, come accennava ieri, dappertutto dove l'aratro o la mano dell'uomo riesca ad un quotidiano lavoro di coltivazione, sarà assolutamente impossibile esercitare la caccia, e il divieto dovrà essere assolutamente presunto.

In conclusione io dico che anche queste diverse condizioni, indicate alle lettere *B*) *C*) *D*) hanno bisogno di chiarimento nel loro significato, di una dizione, la quale sia molto più chiara di quella usata, che tolga tutte quante le ambagi, e non riesca ad una completa soppressione di quel diritto che pure in parte si vorrebbe rispettato.

Ecco le osservazioni che io credo di sottoporre al Senato e alla Commissione, la quale si occupa di questa questione.

CODRONCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI. Dirò brevemente che appoggio la proposta dell'onor. senatore Figoli; cioè di sopprimere le parole « viva o morta » e lasciare la parola « siepe ».

Ma non posso accettare l'emendamento che ha proposto l'onor. relatore, perchè egli vuol considerare troppi casi, ciò che potrebbe dare occasione a molte contestazioni. Procuriamo di comprendere in una forma generale tutti i possibili casi che si possono prevedere. Non approvo poi l'applicazione delle reti metalliche perchè importerebbero una spesa ingente.

Si potrebbe invece adoperare il filo metallico che non costa molto e segnerebbe ugualmente i confini della proprietà. Non accetterei neppure la parola « recinto » perchè pare che voglia dire *circondato*, e la parola esige più delle intenzioni del legislatore. Per fare dunque un articolo semplice, chiaro, la soluzione mi pare facile.

Si dica dunque « Quando il terreno è chiuso con fossi o con siepi, o da qualche stabile riparo », nelle parole « stabile riparo », possono comprendersi le reti metalliche, muri, fili, ecc.

La parola « siepi » senza « morte o vive » contenta l'onor. Figoli, e la soppressione delle parole « a norma dell'art. 427 del Codice di procedura » contenta il senatore Ginori.

LEVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI. Avevo chiesto di parlare prima dell'onorevole Codronchi, ma visto che sono stato preceduto e che egli ha detto tanto bene quanto io volevo dire, mi limito ad osservare all'onorevole Codronchi, che mentre concordo con lui nella proposta eliminazione dell'elenco, non sarei d'accordo con lui intorno alla conservazione della parola *stabile*. Con questo si toglierebbe efficacia alla proposta del senatore Figoli. E direi semplicemente: « riparo qualunque ».

CODRONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. L'obbiezione del senatore Levi non mi persuade, perchè prima di stabilire riparo c'è la parola « siepe ».

Togliendosi la parola « viva » mi pare che si risponda alla sua obbiezione. Ad ogni modo per contentare si potrebbe togliere la parola « stabile » e dire invece « qualunque riparo ».

PRESIDENTE. Prego l'onor. Codronchi di avere la bontà di mandare per iscritto la sua proposta.

Allora vi sono due proposte riguardo alla lettera *a*) dell'art. 9.



Una proposta del senatore Codronchi che dice così: « Quando il terreno è chiuso con fosso o siepe, o con qualunque riparo ».

Poi vi è una proposta del senatore Di Sambuy, che dice: « Quando il terreno è chiuso a norma dell'art. 427 del Codice penale, con fosso o siepe, o altro riparo ».

In fondo l'uno vuole il Codice penale, l'altro non lo vuole.

CODRONCHI. Il Codice penale in questo caso è inutile. L'onor. Di Sambuy si è associato al mio emendamento.

DI SAMBUY. Sono perfettamente d'accordo con gli onorevoli Codronchi e Levi. Avevo già scritto quelle modificazioni; se si vuol togliere il richiamo al Codice penale si tolga pure, ma l'espressione è così semplice che accontenta il senatore Figoli e tutti gli altri: « con fossi, siepi ed altri ripari ».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la lettera *a*) modificata nel senso testè detto; deve cioè leggersi: « Quando il terreno è chiuso con fossi, siepi od altro riparo ».

Coloro che intendono approvare questo comma *a*) favoriscano alzarsi.

(Approvato).

Passiamo al capoverso *b*) che dice: Per i terreni piantati a vigna.

TODARO. La questione della vigna è grave perchè ciò che vale per un luogo, non vale per l'altro. L'onor. Tassi dice che nella sua regione i campi a grano sono separati da filari, e che in questi campi ci sono le starne. Volete proibire questa caccia? No, certamente. Per ciò che riguarda l'Alta Italia dunque ha ragione l'onor. Tassi. In Toscana la vite è maritata al pioppo...

Voci: No, no.

TODARO. In molte parti sì. Ma da noi nel Mezzogiorno la vigna è a filari molto stretti, perchè ogni vite ha il suo palo; anzi oggi, per economia, si mettono dei pali e poi dei fili di ferro tra l'uno e l'altro, alla francese. Ora volete voi che passino quivi i cacciatori? Io ritengo che per la Lombardia la proposta del senatore Tassi sia giusta, ma per ciò che riguarda le nostre campagne sono contrario alla proposta stessa, perchè da noi la vite dev'essere sempre assolutamente protetta. Quindi sostengo il comma così come è stato scritto dall'Ufficio centrale.

LANZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZARA. Io mi permetterei di fare una osservazione all'onorevole relatore e nel medesimo tempo al Senato. Non sarebbe molto meglio dire alla lettera *B* « per i terreni piantati a viti » invece che « piantati a vigna »? Poichè la vigna è piantata sul colle. La vigna così posta e che si coltiva con cura, è la *vinea speciosa*. (*Rumori*).

Per contrario vi sono terreni in pianura, i quali sono messi a viti, ma questi terreni non costituiscono la vigna propriamente detta, sia perchè essi sono in piano, sia perchè al disotto della vite si semina cereali o altro.

Se questa mia osservazione trovasse ostacolo, sarebbe meglio non parlare di terreni piantati a vigna, poichè con la lettera *D* si fa proibizione per i terreni seminati.

Nella vigna anche si semina, e per conseguenza la disposizione della lettera *D* comprenderebbe anche l'altra della lettera *B*.

Ma se si vuole mantenere il divieto per la vigna, esso deve estendersi anche ai terreni piantati a viti. E perciò credo più utile usare un'espressione generica, anzichè restringere il divieto alla sola vigna.

Queste sono le ragioni, per le quali io farei la proposta che invece di dire « piantati a vigna » si dicesse « piantati a viti ».

CODRONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. Credo che se entriamo in queste discussioni non ne usciremo più, perchè il modo di coltivare la vite in Italia è così disforme in tutte le regioni, che è difficile prevedere tutti i casi.

L'amico Lanzara, che è un cultore di lettere, ha parlato della vigna propriamente detta, della collina. È la vigna di Virgilio: *mitis in apricis coquitur vindemia saxis*.

Ma non è solo nella collina che si coltiva la vigna, è anche in pianura, e adesso in pianura ha preso la vigna un'estensione quasi dannosa, perchè ha prodotto una pletera di produzione.

C'è la vigna coltivata alla francese, alla toscana; c'è la vite maritata all'albero. In Piemonte c'è la vigna coltivata non ad albero, ma a filari, dove tra un filare e l'altro si coltivano cereali. Mi pare dunque di non errare

(e l'onor. Di Sambuy competentissimo può dire se dico il vero) affermando che se noi vogliamo considerare tutti questi casi, faremo non un articolo, ma un articolone, e non ne usciremo più.

Quindi credo che sia meglio lasciare un'espressione generica, altrimenti il voler prevedere tutto ci fa correre il pericolo di fare una legge deforme.

Prego pertanto l'onor. Lanzara di non voler insistere. Se egli fa un viaggio per l'Italia, in tutte le province vedrà un sistema di coltivazione diverso; e anzi nella stessa provincia troverà diversi sistemi; basta citare la nostra Romagna; l'onorevole ministro Rava lo sa.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi associo alle raccomandazioni dell'onorevole senatore Codronchi; si tratta di eccezioni, si tratta di luoghi dove il divieto è presunto. Se allarghiamo tanto, signori senatori, allora succederà davvero quello che prevedeva il senatore Tassi l'altro giorno, che cioè i cacciatori non troveranno in terra più il luogo dove esercitare la caccia.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Ho domandato la parola anche io per ringraziare il senatore Todaro, perchè ha sostenuto in questa questione la dicitura proposta dall'Ufficio centrale e per dichiarare che accettiamo pienamente quello che ha detto l'onor. Codronchi, pregando il senatore Lanzara di non insistere.

Vi è però un altro emendamento del senatore Bettoni, che non è presente. Il regolamento dice che quando il proponente non è presente alla discussione si intende che ritira il suo emendamento, e questo emendamento riguardava precisamente le viti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il comma *b*). Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene ora il comma *c*) « per i terreni ove esistono vivai di qualunque essenza legnosa ».

COLONNA F., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Sopra questa let-

tera *c*) il senatore Tassi voleva delle spiegazioni.

La spiegazione è molto semplice ed è questa: nella lettera corrispondente del progetto ministeriale era detto: « colture arboree o erbacee ». Mi sembrava che fosse una dizione più restrittiva e così io avevo messo « essenze legnose »; ma del resto l'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà di togliere la parola « legnosa » e dire: « vivai di qualunque specie ».

TASSI. Ringrazio l'onor. Colonna di questa spiegazione.

PRESIDENTE. Il ministro acconsente a questa modificazione?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il comma *c*) così modificato:

« *c*) per i terreni ove esistono vivai di qualunque specie ». Chi lo approva voglia alzarsi. (Approvato).

Passiamo ora alla lettera *d*): « Per i terreni seminati e destinati a colture avvicendate anche nel tempo che corre, dal raccolto compiuto alla nuova semina ».

COLONNA F., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Questa dizione è stata già molto criticata, e l'Ufficio centrale riconosce che può dar luogo a qualche inconveniente. Ora per togliere qualunque motivo di cattiva interpretazione si sarebbe venuti nella determinazione di modificare nel modo seguente alla lettera *d*) di quest' art. 9; dire semplicemente: « per i terreni lavorati fino a quando sia compiuto il raccolto ». (*Benissimo. Approvazioni*).

Con questa dizione mi sembra che si sia compreso tutto.

PRESIDENTE. Rileggo il comma *d*) così modificato: « Per i terreni lavorati fino a quando sia compiuto il raccolto ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'altro comma *f*).

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Avverto che la disposizione che nella stampa è messa alla lettera *f*), deve essere alla lettera *e*). La dizione di questa lettera è così concepita: « Per laghi, stagni e

valli salse, di proprietà private, adibite alla pesca ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola sulla lettera *e* (prima *f*), s'intende approvata.

Verrebbe ora la proposta a cui ha già accennato il senatore D'Antona.

D'ANTONA. Domando la parola per dare una delucidazione all'Ufficio centrale.

Le condizioni considerate nella lettera *a*, *b*, *c*, *d*, non sono riserve; tanto è vero che non sono recinte a norma di legge e non pagano tassa, e perciò il divieto è previsto.

COLONNA F., *relatore*. Sì, sì.

D'ANTONA. Non sono riserve nel senso considerato dalla legge, e perciò non pagano tasse.

Vengono appresso le condizioni richieste dalla legge per costituirsi una riserva privata. Qui non è presunto il divieto, e non è esente da tassa come tutti gli altri casi.

È necessità quindi che si dica: « Il divieto è inteso nelle riserve private costituite a norma di legge come appresso ».

In un modo o nell'altro si deve dire.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Io credo che il senatore D'Antona abbia ragione, ma credo che ciò dipenda, non tanto dalla mancanza di concetto nell'art. 9, come è proposto dall'Ufficio centrale, ma piuttosto da mancanza di una chiara dizione.

L'art. 9 comincia col dire: « non è lecito di introdursi per cacciare nel fondo altrui »: se vi entrate voi sarete soggetti ad una pena, e poi viene a specificare che cosa significa il fondo nel quale non vi è il permesso di entrare.

Vi è un permesso che per presunzione non è dato, sino alla dichiarazione in contrario. Ed è quella presunzione che è contemplata dai casi segnati nella lettera *A* sino alla lettera *E*. Dunque sino a quel punto, per poter entrare in un fondo altrui, occorre un permesso esplicito, perchè, se non vi è nessuna indicazione di divieto, il divieto è sottinteso, quando vi è uno di quei casi lì contemplati; ed è questa la prima parte.

Viene poi la seconda parte, cioè, i casi in cui si può entrare nel fondo altrui, se il proprietario non ha fatto quello che la legge in appresso vuole, per manifestare il suo di-

vieto. E così è che l'art. 9 viene precisamente incontro al desiderio del senatore D'Antona.

Ma tanto per fare ancora più chiaro l'articolo si può dire: « fuori dei casi precedentemente espressi, il proprietario volendo opporre divieto di entrare nel proprio fondo deve fare questo, quello o quell'altro », cioè precisamente ciò che è scritto appresso. In questo modo il pensiero del legislatore sarebbe ancora più chiaro e più esplicito. E siccome io movo dal principio di veder stabilire innanzi tutto il diritto del proprietario, e poi quello, che io neppure oso chiamare diritto, del cacciatore, così è che io sarei molto lieto se l'articolo venisse a chiarire il pensiero del legislatore, affinchè chiunque entrando nel fondo sapesse quale è il divieto presunto, e quale è il divieto che deve essere espresso e condizionato. Quindi è che, se questo è il pensiero del senatore D'Antona, io mi permetterei di raccomandarlo al ministro e all'Ufficio centrale, affinchè insieme trovassero una dizione che rendesse più chiara la disposizione di quell'art. 9.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Quest'articolo in sostanza non è che l'esplicazione dei Codici civile e penale. Il Codice civile dice: « l'esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi speciali ». Il Codice penale poi sanziona: « chiunque entra arbitrariamente nell'altrui fondo, è punito, ecc. », e nell'articolo seguente: « chiunque caccia in un fondo altrui, qualora il proprietario nei modi stabiliti dalla legge ne abbia fatto divieto, ecc. ».

In sostanza quest'articolo viene a stabilire il modo come si deve fare il divieto. Il divieto presunto è contemplato dalla prima parte di questo articolo; ma dopo ciò viene il divieto che fa il proprietario, il quale deve manifestarlo nei modi voluti dalla legge; quindi non c'è da confonderli, sono due fatti assolutamente diversi. E quando la legge dice: ogni proprietario che vuol far valere questo divieto, deve adempire a determinate formalità, mi pare che abbia detto quanto era necessario.

Però qui versiamo un poco in un equivoco, poichè non si tratta solo di divieto; perchè la riserva ha due cose: il divieto della caccia per parte d'altri, il diritto esclusivo della caccia per parte del proprietario. E se non ci fosse questa seconda parte, la tassa non sarebbe in

nessun modo giustificata, quantunque non lo sia troppo pur così. Quindi noi abbiamo questo concetto: ogni proprietario che vuole avere la riserva, vuole assicurarsi due diritti cioè di impedire che uno venga nel suo fondo ad esercitare la caccia e di esercitarla da parte sua.

Quindi è giusto che questa disposizione non abbia a che far nulla con le lettere *a*, *f*, ecc., ma sia una disposizione assolutamente diversa e distinta. Io credo che quale è stato compilato dall'Ufficio centrale, quest'articolo risponde precisamente a questi concetti.

Di fatti che cosa dice? « Ogni proprietario potrà dichiarare all'autorità governativa della provincia ove è sita la sua terra, di voler far riserva di caccia, di tutta o parte della sua proprietà ». E questo è l'essenziale, perchè non è il caso solo di dichiarare il divieto; esso dichiara altresì la sua riserva di caccia, « assoggettandosi alle condizioni stabilite, compresa la tassa. E tutte le disposizioni successive vengono poi ad esplicare precisamente questo concetto, vale a dire di tutto ciò che si deve fare per ottenere la riserva di caccia.

Alcuni volevano stabilire la distinzione tra divieto di caccia e riserva di caccia. Si voleva che per il divieto fosse sufficiente far nota la volontà del proprietario di vietare la caccia nei propri fondi, apponendo delle targhe sopra pali, come è consentito in molte parti dello Stato, senza che per ciò debba pagare alcuna tassa. Ma in questo caso si domanda: Sarà permesso al proprietario di esercitare la caccia nel suo fondo? Non volendo menomarsi il diritto di proprietà bisognerebbe consentirlo, ed allora è evidente che il divieto si convertirebbe in una vera riserva.

Partendo da questo concetto nel disegno di legge presentato dal Ministero ed in quello dell'Ufficio centrale, il divieto e la riserva si compenetrano, quantunque sostanzialmente dovessero essere due cose distinte.

Quindi io prego di lasciare l'articolo come è formulato, perchè tutte queste disposizioni vengono ad integrare il concetto della riserva di caccia, che è quello che si vuole assolutamente ottenere, salvo a discutere della imposta.

BARRACCO R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARRACCO R. Dirò poche parole su questo articolo ove a me pare che ci sia una lacuna,

ed è questa: Per le riserve esistenti che cosa si fa? Hanno valore o lo perdono? Io credo che naturalmente le riserve si devono riportare a quanto la nuova legge dispone, ma fino a che non l'avranno fatto, debbono essere considerate come riserve valide.

Questo concetto potrebbe essere espresso in questo articolo, e potrebbe far parte di un articolo, come si dice, transitorio. Il concetto io lo formulerei in questo modo: « Le riserve bandite attualmente esistenti, saranno considerate come valide, quando i proprietari avranno fatta la dichiarazione di cui sopra è parola, al prefetto nel termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge ». S'intende che il prefetto applicherà il regolamento e farà tutte quelle pratiche necessarie. Ma ora ripeto, che cosa avviene di queste riserve? Cessano o non cessano di essere?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Le considerazioni del senatore Pargliami pare che abbiano ben chiarito la portata dell'articolo. Del resto non vi può essere dubbio, quando si legga attentamente l'articolo separando i due punti; la parte prima che tratta delle riserve presunte, e la seconda parte che tratta della riserva fatta col pagamento della tassa e con la domanda in via amministrativa. In ogni modo pregherei i signori senatori di dividere questo articolo: di fare art. 9 quello che abbiamo letto finora, e 9 *bis* quello che viene dopo. Così il distacco materiale renderà più evidente il significato, e nessun dubbio potrà entrare nella mente di alcuno, perchè il lettore comprenderà che entra a considerare una situazione giuridica diversa. Ciò è meglio anche per la struttura tecnica della legge. Il cui testo lo mostrava chiaramente.

Il senatore Barracco poi ha presentato un emendamento, ma non sono certo di averlo ben compreso, perchè è difficile una discussione in cui gli emendamenti non sono stampati o preparati, e si sentono all'improvviso. Ma se egli intende mantenere le riserve attuali, senza uniformarle alle norme, e specialmente al sistema finanziario di questa legge, debbo invocare dinanzi ai signori senatori quelle stesse osservazioni fatte contro il mio progetto rispetto ai

due sistemi di riserve. Non possiamo tenere due metodi finanziari diversi davanti ad uno stesso diritto e davanti agli stessi cittadini.

BARRACCO R. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO R. Mi rincresce di dover replicare, forse mi sarò spiegato male; ma il signor ministro concede appunto quello che io domando. Io chiedevo: verificandosi una interruzione per effetto di questa nuova legge, in questo intervallo di tempo che cosa avverrà?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Rimangono le cose come sono al presente...

BARRACCO R. Ed io dicevo: o con un articolo transitorio, o con una aggiunta all'articolo 9 si dichiara che le riserve si mantengono alle condizioni attuali, e che le riserve che succederanno alla promulgazione della legge facciano la domanda o la dichiarazione, per usare il termine adatto, al prefetto, che sono pronti ad adempire agli obblighi della legge.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Siamo d'accordo.

COLONNA F., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. L'Ufficio centrale è d'accordo col signor ministro nel non potere accettare quest'emendamento, poichè presuppone un caso che non si potrà verificare.

Il senatore Barracco teme che votata la legge tutte le bandite esistenti vadano a cadere, e ciò è inesatto, poichè sino al giorno in cui la legge non è stata promulgata con la inserzione nella *Gazzetta ufficiale*, ed anzi fino a quindici giorni dopo l'inserzione, le altre leggi continuano ad avere il loro vigore. Perciò questa proposta non mi pare abbia ragione di essere, e lo pregherei di volerla ritirare.

BARRACCO R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARRACCO R. Non ho difficoltà a ritirare questo mio emendamento, purchè rimanga questa mia dichiarazione, che cioè non cessa l'efficacia della riserva, se non con la pubblicazione di un'altra legge.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La riserva avrà un termine e con-

tinuerà fino al termine. Io poi prego di voler sospendere la seconda parte di quest'articolo 9, perchè essendo d'indole finanziaria sarà discusso insieme alle altre parti finanziarie del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Figoli.

FIGOLI. Io domando di formulare l'obbligo di apporre di 200 in 200 metri...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Scusi, onorevole senatore Figoli, ho chiesto al Senato (e mi sembra che il Senato abbia consentito, perchè nessuno si è opposto) che la seconda parte dell'art. 9, che diventa il 9 bis ed è finanziaria per la tassa, sia discussa domani, o dopo domani, dopo sentiti i due ministri competenti sulla misura della tassa.

Pregherei quindi il senatore Figoli a rimandare le sue osservazioni.

FIGOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Sta bene, io non aveva capito che la questione era stata in questo modo sospesa.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che la seconda parte dell'articolo 9, che diventerà articolo 9 bis, sarà discussa nella seduta di domani.

Rileggo l'articolo 9 (parte prima) per porla ai voti nel suo complesso:

#### RISERVE.

#### Art. 9

Non è lecito d'introdursi per cacciare nel fondo altrui, negli stagni e nei laghi di proprietà privata contro il divieto del possessore; il trasgressore sarà punito con le ammende di cui all'articolo 16 della presente.

Il divieto è presunto ed esente da tassa di riserva:

- a) quando il terreno è chiuso con fosso, siepe od altro riparo;
- b) per i terreni piantati a vigna;
- c) per i terreni ove esistono vivai di qualunque specie;
- d) per i terreni lavorati fino a quando sia compiuto il raccolto;
- e) per i laghi, stagni e valli salse di proprietà privata adibiti alla pesca.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passiamo allora all'art. 10 che rileggo:

CANI SEGUGI.

Art. 10.

I cani segugi, e tutti gli altri cani da caccia e da corsa, durante il tempo di divieto non possono lasciarsi vaganti nei boschi e nelle campagne.

Se avvenga che cani di qualunque specie si introducano nelle riserve regolarmente costituite, i proprietari di essi saranno dichiarati in contravvenzione.

A questo articolo, è proposto dal senatore Bettoni il seguente emendamento: al capoverso aggiungere: « fatta eccezione pei segugi inseguenti la lepre scovata in località ove è permessa la caccia ».

FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FIGOLI. Io direi « cani segugi vaganti » poichè molti cani da pastore sono ibridi, per cui corrono dietro le lepri benissimo come qualunque altro cane.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma questo è già scritto nella legge.

COLONNA F., *relatore*. Anche io faccio osservare che quello che il senatore Figoli dice è scritto nell'articolo, il quale dice: « i cani segugi, (che è una qualità speciale), e tutti gli altri cani da caccia e da corsa ».

FIGOLI. Questi non sono cani da pastore.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Questo articolo riflettente i cani vaganti, in tempo di divieto, è veramente dei più importanti di tutto il progetto; ma questo articolo non provvede a tutto quanto occorre per la conveniente tutela. Tutti i cani di qualsiasi specie, in tempo di divieto, non debbono poter vagare sciolti nelle campagne, perchè non soltanto i cani da corsa, i cani da caccia, i cani che hanno fiuto o non hanno fiuto per la selvaggina, ma tutti i cani di qualsiasi specie, in campagna, sono cacciatori, più o meno, per loro conto, e per istinto naturale di distruzione. Il maggior male alla selvaggina è cagionato infatti da

quei cani così detti da pagliaio, che i contadini tengono per la guardia dei loro casali e che si conducono dietro nei lavori campestri, che li accompagnano sempre, che stanno insieme a loro, e tutto quello che incontrano distruggono: nidiate di pernici, di quaglie, ecc. Ora tutti i cani, in tempo di divieto, dovrebbero essere tenuti a catena o col guinzaglio, in modo che nessun cane potesse essere vagante; senza di che è perfettamente inutile ogni disposizione di legge.

Io per l'esperienza che ho fatto, lunga e costante, credo effettivamente che la maggior parte delle disgrazie che toccano alla selvaggina, e la scomparsa della medesima sia dovuta ai così detti cani da pagliaio che sono tenuti a guardia dei casali.

Bisogna essere nemici di tutti i cani vaganti, di qualunque specie, nel periodo del divieto di caccia.

GINORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GINORI. La stessa considerazione che ha ispirato le parole dell'onor. Tassi, mi ha indotto a presentare un emendamento a quest'articolo per semplificarlo.

All'art. 10 il quale accenna ad una sola qualità di cani, a quelli da caccia, mentre si tratta di tutti i cani toglierei il titolo dell'articolo stesso e direi semplicemente:

Art. 10. Nessun cane durante il tempo di divieto potrà essere lasciato vagare nei boschi e nella campagna.

La dizione è più semplice e più chiara.

TASSI. Mi associo completamente alla proposta del senatore Ginori.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io pregherei gli onorevoli senatori che, per sollecitare la discussione, accettassero questa proposta: « I cani segugi e tutti gli altri cani da caccia in tempo di divieto [non possono lasciarsi vaganti nei boschi e nelle campagne] ».

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. L'emendamento ora proposto è in perfetta contraddizione con l'articolo già votato e con la tabella B. In effetti, se quest'ar-



ticolo fosse votato come è stato proposto dall'onor. senatore Tassi, noi avremmo per conseguenza che nei paesi, nei quali ancora perdura il sistema di allevamento brado le mandrie sarebbero assolutamente distrutte dai lupi. I cani in quei paesi sono i soli e potenti guardiani dell'incolumità del bestiame, e noi con questa disposizione verremmo ad infirmare quanto abbiamo stabilito col suddetto articolo 7.

Io veramente mi permetto di pregare gli onorevoli colleghi di andare un po' più cauti, nella discussione di questa legge, nel fare proposte, che possono di sorpresa venire accettate, e che poi possono ledere interessi gravissimi.

Se si accetta la dizione proposta, cioè che niun cane, in tempo di divieto, può andare libero, in luogo di popolare le nostre campagne di selvaggina, com'è nel desiderio di tutti, le avremo popolate di lupi.

Siccome son certo che questo risultato non è voluto da alcuno, prego gli onor. proponenti di volere ritirare la proposta. Ad ogni modo, prego l'onor. ministro, supremo tutelatore dell'agricoltura nazionale, della quale è tanta parte l'allevamento del bestiame, a voler prendere in seria considerazione quello che ho detto.

PARPAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Mi associo alle osservazioni fatte dal senatore Melodia per una ragione molto pratica e molto evidente. Nei paesi in cui manca la coltura intensiva si tiene in grandissima parte a pascolo, non c'è migliore custodia per difendere specialmente la timida pecora e gli agnellini, dei cani, perchè il lupo e la volpe li insidia in un modo terribile, e straordinario, e tutti i pastori devono necessariamente provvedersi di cani, i quali si distribuiscono in modo da far guardia attorno al gregge per impedire che la volpe venga a far facile preda e a distruggere parte del gregge.

Ora che cosa s'intende per cane vagante? L'onor. Tassi vorrebbe che i cani fossero tenuti con guinzaglio o catena, quindi è cane vagante il cane libero, è evidente che facendo ciò il cane è nella impossibilità di fare la guardia e fugare il lupo o la volpe.

La necessità di avere cani liberi nella campagna è cosa riconosciuta.

Badate che l'industria armentizia è una delle più importanti in molte regioni, e con tale

restrizione voi accordate l'impunità ai cacciatori più arditi, e rapaci quali sono il lupo e la volpe, e sacrificate parte del gregge di animali così utili per difendere qualche capo di selvaggina. Ma se voi accettate una disposizione di legge che faccia divieto di tenere cani liberi specialmente nelle foreste e nelle montagne, certamente voi fate una legge con cui autorizzate la distruzione degli armenti. Mi pare che questo non sia nel concetto del ministro e della Commissione. Prima di prendere una decisione di questa natura, le di cui conseguenze sarebbero così gravi, bisogna pensarci seriamente. Tra il male di qualche starna che un cane prenderà e il male maggiore di poter distruggere gli armenti, mi pare che non vi sia scelta da fare. Quindi credo che l'articolo possa mantenersi nel concetto più ristretto a cui aderisce l'onorevole ministro e la Commissione.

GINORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GINORI. Credo che le osservazioni fatte alla proposta mia dall'onor. Parpaglia dipendono dal non essermi spiegato bene.

Ho parlato di cani vaganti e non credo che questa qualifica possa attribuirsi ai cani guardiani di un gregge: io intendevo parlare di un cane assolutamente abbandonato a sè stesso che va vagando per le foreste. Ora è certo che il cane a custodia del gregge, se sa fare il mestiere suo, deve stare in vicinanza del gregge e non vi sarà nessun agente che voglia mettere in contravvenzione un pastore perchè lascia il cane sciolto vicino alle pecore. Anzi il cane deve essere sciolto per l'ufficio di vigilanza a cui è destinato. Ora questa delucidazione potrebbe assicurare il preopinante che la proposta modificazione all'articolo 10 non merita la censura che le si è fatta.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Ho chiesto di parlare per vedere di conciliare e fare un po' di strada. A me pare che questo articolo 10 potrebbe rimanere così:

« I cani segugi, e tutti gli altri cani da caccia (togliendo da corsa) durante il tempo di divieto non possono lasciarsi vaganti nei boschi e nelle campagne ». I cani da guardia e i cani dei pecorari non sono cani da caccia.

Ed il secondo comma il quale dice: « Se av-

venga che cani di qualunque specie si introducano nelle riserve regolarmente costituite, i proprietari di essi saranno dichiarati in contravvenzione». Questo rimarrebbe.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tassi.

TASSI. Io proporrei una modificazione. Secondo quanto ebbi già a dichiarare, noi dobbiamo dire i cani da caccia in genere perchè io ho già detto, e spero che non mi si possa smentire, che pur troppo tutti i cani sono più o meno cacciatori.

Ora l'aggiunta che proporrei, sarebbe questa: «Tutti i cani ad eccezione di quelli che sono destinati alla custodia delle mandrie» di cui capisco perfettamente la necessità. (*Conversioni*).

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Io vorrei provare a mettere d'accordo l'onor. Tassi con l'onor. relatore.

L'onor. relatore stabilisce che sia impedito di vagare ai cani da caccia, senza aggiungere le parole «da corsa». Sta bene: ma bisogna convenire che tutti i cani diventano per naturale istinto cani da caccia, quando vanno vagando nelle foreste e nelle campagne. Nè è chiara l'espressione, «cani da caccia». Un *fox-terrier* è veramente considerato quale cane da caccia? No certamente. Si potrebbe adunque lasciarlo vagare? Ora io vi assicuro che non c'è peggior cacciatore del *fox-terrier*, perchè se nelle campagne non troverà sorci, distruggerà tutte le covate e nidiate e recherà un danno gravissimo non solo alla cacciagione, alla selvaggina, ma alla campagna. Per conseguenza a me sembrerebbe più semplice dire: «i cani durante il tempo di divieto non possono lasciarsi vagare nei campi e nelle campagne».

Quanto ha detto un momento fa l'onorevole amico Ginori è troppo chiaro. Non bisogna confondere i cani vaganti con quelli che adempiono al loro ufficio coi pastori od altrimenti. Andranno per le campagne perchè, vigilati, vi hanno da andare; ma non vi si trovino abbandonati a loro stessi, padroni di produrre tutti i guasti che vagando compirebbero nei boschi e nelle campagne.

Pregherei il relatore di accettare questa formula, non dubitando che il ministro la voglia accogliere: «I cani durante il tempo di cac-

cia proibita non possono lasciarsi vagare nei boschi e nelle campagne». Se si lasciano andare vagando per conto loro diventano malfattori e dobbiamo prevenire il danno.

COLONNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Io non capisco questa cosa. A me pare che l'articolo nel modo come l'avevo proposto io, cioè che i cani segugi e tutti gli altri cani da caccia durante il tempo di divieto non possono lasciarsi vaganti nei boschi e nelle campagne potesse andare. Ora il senatore Di Sambuy viene a dirci: guardate, che vi sono i cani *terrier*, ma un *terrier* lo dice il nome stesso, è un cane da caccia, ed è terribile.

Poteva prendere un altro esempio, ma il *fox-terrier* se non è un cane da caccia nel vero senso della parola, scova benissimo le volpi e le lepri...

DI SAMBUY. Ma non è da caccia malgrado il suo nome.

COLONNA F., *relatore*. ...Lo portiamo a caccia per scovare le volpi, e si mette nelle buche per scovare le lepri. Del resto l'Ufficio centrale tiene fermo il suo articolo.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non è possibile seguire questa via di emendamenti che rappresentano un lato speciale del problema, ma che non lo risolvono. Prego quindi i signori senatori di voler lasciar mettere ai voti l'articolo come è stato lievemente emendato dall'Ufficio centrale, togliendo le parole *da corsa*.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 10 con le modificazioni proposte ed accettate.

#### Art. 10.

I cani segugi, e tutti gli altri cani da caccia, durante il tempo di divieto non possono lasciarsi vaganti nei boschi e nelle campagne.

Se avvenga che cani di qualunque specie si introducano nelle riserve regolarmente costituite, i proprietari di essi saranno dichiarati in contravvenzione.

Chi intende di approvare questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora in discussione l'art. 11.

ESERCIZIO DI CACCIA.

Art. 11.

Chiunque è trovato in *luogo ove sia possibile cacciare* con reti o altri istrumenti ed ordigni, che possono servire a prendere uccelli o selvaggina, si presume trovarsi in esercizio di caccia.

CORSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI. Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione ortografica, su questo articolo 11, cioè sullo spostamento di una virgola. L'articolo è così stampato: « Chiunque è trovato in luogo ove sia possibile cacciare con reti o altri istrumenti ed ordigni, che possono servire » ecc., la virgola che si trova dopo la parola *ordigni*, per maggior chiarezza deve essere posta anche dopo la parola *cacciare*, e così si otterrebbe una chiarezza che rimanendo la virgola soltanto ove ora è, non ci sarebbe.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 11 con la lieve modificazione proposta dall'onor. Corsini.

Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'art. 12 del quale do lettura.

SORVEGLIANZA E PROCEDIBILITÀ.

Art. 12.

I Reali carabinieri, le guardie di città, le guardie doganali, forestali, campestri dello Stato, delle provincie e dei comuni, i guardiani giurati e guardacaccia privati hanno il dovere di vigilare sull'esecuzione della presente legge.

I verbali ed i rapporti di tutti questi agenti, nonchè delle guardie campestri private, fanno fede sino a prova in contrario ai sensi dell'articolo 340 del Cod. di proc. pen.

I verbali degli impiegati di dazio consumo fanno fede ai sensi del detto art. 340, quando, nell'esercizio delle loro funzioni, gl'impiegati stessi accertano le contravvenzioni previste dagli articoli 4 e 9.

COLONNA F., *relatore*. A questo articolo 12. proposto dall'Ufficio centrale, occorre una lieve modificazione di forma invece di dire « I Reali carabinieri, le guardie di città, le guardie doganali », si dica invece: « le guardie di finanza ».

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Mi permetto di fare al Senato formale proposta perchè venga mantenuto l'articolo 12, come era nel progetto ministeriale.

L'art. 12 del progetto ministeriale ha il suo fondamento essenziale nel primo capoverso in cui dice: « Le provincie, i comuni, le associazioni di cacciatori e chiunque vi abbia interesse, possono nominare funzionari od agenti speciali, stipendiati o gratuiti, incaricati di cooperare alla sorveglianza della presente legge ».

Io domando perchè si è voluto sopprimere questo capoverso. Noi dobbiamo cercare degli ausilii, perchè appunto le contravvenzioni siano fatte ed i contravventori puniti. Io so che, ove si è potuto, in qualche modo, fare argine relativo al bracconaggio, lo si è fatto. Vi sono associazioni e circoli cinegetici, i quali o costituiscono agenti propri che curano affinchè la legge sia osservata, oppure stabiliscono dei premi, con i quali gli agenti tutti della pubblica forza vengono eccitati maggiormente alla speciale osservanza di questa legge.

Dico questo perchè io appartengo a talune di tali Società, e, per la passione che ho sempre spiegato in questa materia, sono anzi Presidente onorario di alcune di esse.

Io so come queste Società contino moltissimi cacciatori che pagano la loro quota mensile, e come tutte le quote, tolte le piccole spese di amministrazione, sono distribuite in altrettanti premi a tutti gli agenti, i quali riescono a constatare delle contravvenzioni; e specialmente colle guardie forestali si è ottenuta un'attività ed una diligenza che altrimenti non si sarebbe potuto avere.

Ora io dico: perchè non dobbiamo accettare questo art. 12 dal quale si può avere questo aiuto che allo Stato non costa assolutamente niente, e per il quale i cittadini stessi si costituiscono in società per aiutare i difensori della legge? Ecco perchè dico che l'articolo non deve essere soppresso, bensì mantenuto tale e quale fu dal ministro proposto.

COLONNA F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F., *relatore*. Io dico soltanto che l'Ufficio centrale fu concorde nel sopprimere questo articolo 12 per la considerazione che non è assolutamente necessario parlare di guardacaccia, perchè questi hanno le stesse attribuzioni delle guardie giurate.

Di più, mi sembrava che se si può ammettere che i Comuni e le Province abbiano guardie giurate e guardie campestri con la facoltà di adempiere le funzioni di guardacaccia, non fosse assolutamente prudente di dare a delle Società di cacciatori non riconosciute, ed alle quali neghiamo la facoltà di costituirsi in enti morali, se non si trovano nelle condizioni stabilite dal Codice civile, di dare facoltà a queste associazioni private, dico, di nominare dei guardia caccia i quali sarebbero paragonati, quasi, ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie giurate private, ed ai guardacaccia giurati e riconosciuti.

Sarebbe mettere un nuovo ente di discordia continua, e provocare dei quotidiani conflitti tra i guardacaccia privati e i guardacaccia delle Società; ecco perchè l'Ufficio centrale fu concorde nel riconoscere giusta questa soppressione ed il signor ministro l'accettò.

GINORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GINORI. Divido pienamente l'opinione dell'onorevole relatore. Non vedrei senza inconvenienti creata questa nuova categoria di guardie dipendenti da privati che potrebbero avere l'accesso nei fondi altrui: soprattutto sarebbe un grave inconveniente qualora questi agenti potessero introdursi nei fondi dichiarati riserve o recinti, secondo la disposizione della presente legge.

FIGOLI. Chiedo che si metta ai voti l'articolo come è proposto dall'Ufficio centrale.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Dichiaro di non insistere perchè ho la disgrazia di rappresentare interessi troppo diversi da quelli che combattono contro di me in questa disposizione. Io sono un proletario della caccia.

COLONNA F., *relatore*. Ringrazio il senatore Tassi.

PRESIDENTE. Allora rimane l'articolo quale fu emendato dall'Ufficio centrale e che rileggo:

#### SORVEGLIANZA E PROCEDIBILITÀ.

##### Art. 12.

I Reali carabinieri, le guardie di città, le guardie di finanza, forestali, campestri dello Stato, delle provincie e dei comuni, i guardiani giurati e guardacacci privati hanno il dovere di vigilare sull'esecuzione della presente legge.

I verbali ed i rapporti di tutti questi agenti, nonchè delle guardie campestri private, fanno fede sino a prova in contrario ai sensi dell'articolo 340 del Codice di procedura penale.

I verbali degli impiegati di dazio consumo fanno fede ai sensi del detto art. 340, quando, nell'esercizio delle loro funzioni, gl'impiegati stessi accertano le contravvenzioni previste dagli art. 4 e 9.

(Approvato).

##### Art. 13.

I trasgressori non possono essere arrestati, salvo la concorrenza di altri reati ed il disposto delle leggi generali penali.

(Approvato).

#### PERQUISIZIONI.

##### Art. 14.

All'oggetto di accertare le contravvenzioni agli art. 4, 5 e 8 sono autorizzate le perquisizioni da eseguire nei termini di legge presso i pollaioli e venditori di cacciagione e gli esercenti trattorie, alberghi, osterie ed i venditori di commestibili in luoghi pubblici, botteghe, magazzini e depositi di detti venditori di commestibili, nonchè presso le persone notoriamente conosciute come dedite al bracconaggio.

(Approvato).

##### Art. 15.

La cacciagione sequestrata per contravvenzione all'art. 9, per ordine scritto del pretore o del sindaco del luogo viene posta in libertà, se è in condizione da poter vivere da sè, e in caso diverso viene data all'ospedale se esiste, o ad altro pio istituto in mancanza dell'ospedale.

L'ordine del pretore o del sindaco si unisce al verbale o alla denuncia di contravvenzione e fa prova in giudizio della specie e del numero degli animali sequestrati.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Vi è un errore di stampa, il richiamo non deve esser fatto all'articolo 9 ma all'articolo 8.

D'ANTONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONA. Nell'art. 15 si parla di cacciagione sequestrata; dunque si sequestra qualche cosa nel momento della contravvenzione. Si sequestrerà la sola caccia, ovvero anche l'arme, la munizione e gli ordigni di caccia?

E se nell'atto della contravvenzione si debbono sequestrare tutti questi oggetti io preferirei che si dicesse esplicitamente: « nell'atto della contravvenzione si procederà al sequestro della caccia, dell'arme, delle munizioni e di qualsiasi ordigno da caccia ». Io vorrei che i giureconsulti che siedono in Senato dicessero il loro parere in proposito.

COLONNA F., *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. Io non sono giurista e quindi mi è permesso di dire anche qualche cosa inesatta (*si ride*); ma credo che quando avviene uno di questi sequestri le guardie, i carabinieri possono sequestrare la selvaggina, ma il fucile non possono toglierlo. Se colui al quale vien fatta la contravvenzione non ha il porto d'arma allora sì, perchè si rientra nelle disposizioni di pubblica sicurezza, ma se egli ha il porto d'arma si sequestrerà la selvaggina.

D'ANTONA. E le munizioni? e gli ordigni da caccia?

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Io credo che per tutta risposta al dubbio sollevato dal senatore D'Antona basti ricordare i principii di dritto penale e di rito penale, un principio che non si può discutere è questo: che si devono sequestrare tutti gli attrezzi, ordigni, od altri mezzi coi quali è commesso un dato reato.

La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni non influisce.

Posto ciò se la rete è il mezzo con cui si è commessa la caccia proibita, è naturale che si debba sequestrare la rete; se è il fucile, si sequestra il fucile. Nè vale, onorevole Colonna, il dire che si sequestra il fucile quando non esiste la licenza; questa è una cosa che rientra nella disposizione della legge speciale la quale stabilisce che non si possono usare armi senza un permesso speciale. Ma per quanto riguarda la caccia noi dobbiamo ritenere che deve esser sequestrato qualunque ordigno o mezzo col quale la caccia è esercitata, dichiararne la confisca nel caso di condanna, non credo necessario che si espliciti nella legge attuale questo concetto con disposizione speciale essendo incluso nell'indole del fatto penalmente punibile.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Infatti questa legge non c'è.

PARPAGLIA. Perchè è norma generale, noi abbiamo una quantità di leggi speciali per contravvenzioni di diverso genere, ma in nessuna è detto che si debba sequestrare lo strumento del reato perchè, ripeto, questo è nella natura del reato.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Mi pare che a questo riguardo il concetto giuridico sia stato già svolto dall'onorevole collega Parpaglia. Tutti gli strumenti del reato, una volta che il reato è stato constatato, e la constatazione in questo caso deve essere flagrante, devono essere sequestrati salvo poi ad essere confiscati; e questo è tanto vero che lo stesso articolo 23 della legge attuale lo dice, come vedremo a suo tempo. Dunque è evidente che tali strumenti devono essere sequestrati, e la stessa legge indica e risolve il dubbio, senza bisogno che noi diciamo nulla in proposito. La pratica costante è che gli strumenti con cui un reato viene consumato debbono essere sequestrati, e siffatta pratica viene seguita da tutti i pretori e persino in certi casi in cui si sequestra l'arma anche al cacciatore che ha dimenticato in casa il permesso del quale è munito. Questo perchè il carabiniere o l'agente non ha potuto constatare che il permesso effettivamente vi sia, ma ha constatato invece la trasgressione all'obbligo per il quale la licenza si deve sempre portare addosso.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al senatore Colonna, ma se crede la potrebbe cedere al senatore Carta-Mameli.

COLONNA F. Cedo la parola al senatore Carta-Mameli.

PRESIDENTE. Il senatore Carta-Mameli, ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Non ho da dire che due parole. Il solo fatto che da un quarto d'ora si discute se questi strumenti, questi ordigni, questi fucili possano o no, essere sequestrati, prova questo fatto, cioè la necessità che noi chiaramente ci spogliamo di questa facoltà, ed anche il giudizio ha una incertezza.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questo articolo tratta del modo di disporre della cacciagione sequestrata in relazione all'art. 8; per la confisca delle armi e di altre cose c'è l'art. 23 e ne discuteremo allora; per il sequestro poi degli oggetti del reato e di quelli che hanno servito a commetterlo esiste il Codice di procedura penale, e specialmente il primo capoverso dell'articolo 59 di questo Codice.

Non si può quindi parlare di una dimenticanza della legge.

Questa legge insomma non si occupa espressamente del *sequestro*, perchè questo avviene, come in tutti gli altri reati, per virtù del Codice di procedura penale (articolo 59, specialmente, che dice: le guardie campestri gli agenti di pubblica sicurezza... *terranno dietro* agli oggetti del reato od a quelli che hanno servito a commetterlo e li porranno sotto sequestro).

Era invece necessario stabilire chiaramente che cosa potesse fare il giudice, *dopo la sentenza*, rispetto alla *confisca* dei così detti « corpi del reato ». E ciò perchè l'articolo 36 del Codice penale non era sufficiente, dando esso *potestà* e non *obbligo* di confiscare, quando l'uso, il porto degli oggetti del reato o di quelli serviti a commetterlo non costituiscono reato a sè.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Niccolini.

NICCOLINI. Mi permetto di fare osservare che noi ci dibattiamo in una discussione che a me pare sia fuori di luogo, infatti l'art. 16 ri-

chiama l'art. 8 e nell'art. 8 gli onorevoli colleghi si compiaceranno rileggerlo, non si fa questione di caccia col fucile, ma bensì trattasi di cacciagione, venduta fuori del tempo in cui la caccia è permessa. È quindi inutile a mio modesto avviso discutere sulla confisca dell'arma.

Sono certo che gli onorevoli senatori converranno meco nel sospendere questo dibattito sulla confisca dell'arma sembrandomi fuori di luogo.

COLONNA F., *relatore*. Mi pare che l'onorevole senatore Niccolini abbia dato la precisa spiegazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15 avvertendo che invece di articolo 9, deve leggersi articolo 8.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

Il seguito della discussione sarà rimandata a domani.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

#### I. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per l'esercizio della caccia (N. 27 - *Seguito*).

II. Interpellanza del senatore Vacchelli al ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere come si espliciti l'alta tutela attribuitagli dalla legge 17 luglio 1898 sulla Cassa Nazionale di previdenza per gli operai.

#### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 70);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 84);

Approvazione dell'assegnazione straordinaria da iscriversi nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per gli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906 per le spese della spedizione militare in Cina e per la loro riduzione (N. 65);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 666,789 34 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative (N. 40);



Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 27,537 47 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 46);

Trasporto dei fondi, riguardanti le pensioni per l'esercizio 1904-905, dal bilancio dei lavori pubblici a quello delle poste e dei telegrafi (N. 90);

IV. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Di Sambuy, Cavasola, Codronchi, Rossi Luigi e Di Camporeale: Modificazioni all' art. 162 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 maggio 1898, n. 164).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 22 maggio 1905 (ore 19.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.